

N. R.G. proc. unitario 38/2024



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Asti

Il tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Paolo Rampini presidente
dott. Marco Bottallo giudice
dott. Daniele Dagna giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per apertura di liquidazione controllata iscritto ad R.G. 38/2024 proc. unitario.

promosso su istanza depositata da

Fallimento Le Gourmand Patissier di Ciro Ezio s.r.l. in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Palladino

nei confronti di

FABIO CIRIO nato a Alba, il 12 maggio 1976, residente in Govone (CN), via Boetti, n. 46 (CRIFBA76E12A124R) rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fogliotti

vista la richiesta di apertura della liquidazione controllata presentata da Fallimento Le Gourmand Patissier di Ciro Ezio s.r.l.;

ritenuta la propria competenza, avendo FABIO CIRIO la residenza entro il circondario del tribunale di Asti;

udita la relazione del giudice delegato per l'istruttoria;

esaminata la documentazione in atti;

rilevato che il debitore si è costituito chiedendo il rigetto della domanda;

rilevato, in particolare, che il resistente ha eccepito la carenza di legittimazione processuale in capo al ricorrente in ragione dell'alterità della presente procedura da quella in pendenza della quale fu chiuso il 09 Novembre 2023, ai sensi dell'articolo 118 n. 3) e con lite pendente l.f., il fallimento Le Gourmand



Patissier di Ciro Ezio s.r.l., atteso che la lite in pendenza della quale il fallimento era stato chiuso consisteva nell'azione civile spiegata in sede penale dal fallimento nei confronti dell'odierno resistente; rilevato, ancora, che il resistente ha chiesto il rigetto della domanda anche in ragione dell'antieconomicità della stessa;

ritenuto, quanto all'eccezione di legittimazione processuale sollevata dal resistente, che, come emerge dalla documentazione depositata dal ricorrente, il fallimento Le Gourmand Patissier di Ciro Ezio s.r.l. fu chiuso appunto con contenzioso pendente consistente nell'azione civile spiegata in sede penale nei confronti degli amministratori Fabio e Alessandro Cirio e che la richiesta di apertura di liquidazione controllata costituisca una fase esecutiva di tale azione, trattandosi di procedura concorsuale, alla cui proposizione il curatore è quindi legittimato ai sensi dell'articolo 118 l.f.;

rilevato in proposito, inoltre, che la promozione del presente giudizio risulta autorizzata dal giudice delegato;

ritenuto che il tema dell'eventuale antieconomicità dell'apertura della liquidazione controllata non possa essere considerato in assenza di disposizioni normative che consentano al giudice di valutare in generale l'economicità o meno della procedura ai fini della decisione circa la sua apertura ed al di fuori di quanto disposto dall'articolo 268 CCII;

rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il debitore sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che in riferimento al debitore non sono in corso e non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII (Piano attestato di risanamento, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Concordato preventivo);

rilevato che parte ricorrente vanta nei confronti del debitore un credito di € 257.800,00 oltre accessori come da atti allegati al ricorso ed in particolare in virtù della sentenza n. 70/2021 depositata il 6 maggio 2021 dal GUP del Tribunale di Asti, confermata in punto statuizioni civili dalla sentenza n. 6866/2023 depositata in data 10 gennaio 2024 dalla Corte d'Appello di Torino;

ritenuto, pertanto, che all'esito dell'istruttoria risulti già documentato il superamento dell'importo minimo di € 50.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 268, CCII;

ritenuto che la documentazione in atti e le stesse difese del debitore che assume di non disporre di redditi e sostanze sufficienti ad onorare il debito anche in virtù delle spese che sopporta comprovino lo stato di sovraindebitamento del debitore, desumibile dall'evidente sproporzione tra i debiti di cui è gravato rispetto ai cespiti patrimoniali e agli introiti di cui dispone, da cui emerge la sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;



ritenuto, pertanto, che si debba dichiarare aperta nei confronti di FABIO CIRIO la liquidazione controllata;

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata di FABIO CIRIO FABIO CIRIO nato a Alba, il 12 maggio 1976, residente in Govone (CN), via Boetti, n. 46 (CRIFBA76E12A124R)

NOMINA giudice delegato il dott. Daniele Dagna;

NOMINA liquidatore il dottor Andrea Fea;

AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

ORDINA al debitore o al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro eventuale domicilio digitale;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato o integrato dal liquidatore un termine non superiore a sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE che il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;



DISPONE che il liquidatore curi l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale e del Ministero della giustizia se disponibile e attivato e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, curi la pubblicazione presso il registro delle imprese;

DISPONE che il liquidatore curi la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove sussistano beni immobili o beni mobili registrati e notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, procedendo quindi alla notifica della sentenza anche agli eventuali nuovi creditori individuati;

DISPONE che il liquidatore rediga gli atti previsti dall'articolo 272 CCII entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

DISPONE che il liquidatore, scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d) CCII, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nelle domande, avvertendoli che entro quindici giorni dalla comunicazione potranno essere proposte osservazioni e che, in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo secondo le indicazioni di legge.

AUTORIZZA sin d'ora le prenotazioni a debito ai sensi dell'art. 146, d.P.R. 30.05.2002, n. 115.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 23.10.2024

Il giudice estensore
dott. Daniele Dagna

Il presidente
dott. Paolo Rampini

